



*Il Capo del Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*

VISTO il proprio decreto in data 14 gennaio 2020 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020 e consultabile sul sito *internet* del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie> - recante l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;

CONSIDERATA l'esigenza di agevolare ogni utile programmazione pluriennale delle opere da realizzare con i contributi previsti dal citato comma 29 per ciascuna delle annualità dal 2020 al 2024;

RITENUTO pertanto di procedere, con proprio decreto, all'assegnazione ai comuni, entro il 31 gennaio 2020, anche dei contributi per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018;

DECRETA

Articolo 1

(Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024)

1. In applicazione del comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assegnati contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
 - a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio



*Il Capo del Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*

energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

2. In applicazione del comma 30 del citato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i predetti contributi sono attribuiti, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli importi indicati negli allegati da A) a G) al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante.
3. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre di ciascuna annualità.

Articolo 2

(Monitoraggio degli interventi BDAP-MOP)

1. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I Comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce:
 - "contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 – quota 2021" (Sezione anagrafica -"Strumento attuativo"), per i contributi riferiti all'esercizio 2021;
 - "contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 – quota 2022" (Sezione anagrafica -"Strumento attuativo"), per i contributi riferiti all'esercizio 2022;



*Il Capo del Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*

- "contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 – quota 2023" (Sezione anagrafica -"Strumento attuativo"), per i contributi riferiti all'esercizio 2023;
 - . - "contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 – quota 2024" (Sezione anagrafica -"Strumento attuativo"), per i contributi riferiti all'esercizio 2024.
2. Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di cui al comma 1, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.

**Articolo 3
(Erogazione del contributo)**

1. I contributi sono erogati ai comuni beneficiari, compresi gli enti delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - che esercitano a carico del proprio bilancio le competenze in materia di finanza locale – secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione:
- per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 settembre di ciascun anno, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 2 del presente decreto, come previsto dal comma 35 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019;
 - per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare



*Il Capo del Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*

esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito *internet* del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina <https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify>.

2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

Articolo 4

(Revoca delle assegnazioni dei contributi)

1. In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno o di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione viene revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.
2. I risparmi derivanti dai ribassi d'asta di cui all'articolo 6, comma 1, se riutilizzati, non costituiscono parziale utilizzo del contributo.

Articolo 5

(Pubblicità dei contributi assegnati)

1. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito *internet*, nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.



*Il Capo del Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*

Articolo 6
(Rendicontazione e controlli a campione)

1. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.
2. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2020

Il Capo Dipartimento
per gli Affari Interni e territoriali
Elisabetta Belgiorno

Misura del contributo assegnato 50.000 euro

(Art. 1, comma 29, della legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160)

N.	PROV.	COMUNE
2601	BL	LAMON
2602	BL	LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
2603	BL	LORENZAGO DI CADORE
2604	BL	LOZZO DI CADORE
2605	BL	OSPITALE DI CADORE
2606	BL	PEDAVENA
2607	BL	PERAROLO DI CADORE
2608	BL	PIEVE DI CADORE
2609	BL	QUERO VAS
2610	BL	RIVAMONTE AGORDINO
2611	BL	ROCCA PIETORE
2612	BL	SAN GREGORIO NELLE ALPI
2613	BL	SAN NICOLÒ DI COMELICO
2614	BL	SAN PIETRO DI CADORE
2615	BL	SAN TOMASO AGORDINO
2616	BL	SAN VITO DI CADORE
2617	BL	SANTO STEFANO DI CADORE
2618	BL	SELVA DI CADORE
2619	BL	SEREN DEL GRAPPA
2620	BL	SOSPIROLO
2621	BL	SOVERZENE
2622	BL	SOVRAMONTE
2623	BL	TAIBON AGORDINO
2624	BL	TAMBRE
2625	BL	VAL DI ZOLDO
2626	BL	VALLADA AGORDINA
2627	BL	VALLE DI CADORE
2628	BL	VIGO DI CADORE
2629	BL	VODO CADORE
2630	BL	VOLTAGO AGORDINO
2631	BL	ZOPPÈ DI CADORE
2632	PD	AGNA
2633	PD	ANGUILLARA VENETA
2634	PD	ARQUÀ PETRARCA
2635	PD	ARRE
2636	PD	ARZERGRANDE
2637	PD	BAGNOLI DI SOPRA
2638	PD	BAONE
2639	PD	BARBONA
2640	PD	BATTAGLIA TERME
2641	PD	BOARA PISANI
2642	PD	BOVOLenta
2643	PD	CAMPODORO
2644	PD	CANDIANA
2645	PD	CARCERI

N.	PROV.	COMUNE
2646	PD	CARTURA
2647	PD	CASALE DI SCODOSIA
2648	PD	CASTELBALDO
2649	PD	CINTO EUGANEO
2650	PD	GALZIGNANO TERME
2651	PD	GAZZO
2652	PD	GRANTORTO
2653	PD	GRANZE
2654	PD	LOZZO ATESTINO
2655	PD	MASI
2656	PD	MEGLIADINO SAN VITALE
2657	PD	MERLARA
2658	PD	PERNUMIA
2659	PD	PIACENZA D'ADIGE
2660	PD	POLVERARA
2661	PD	PONSO
2662	PD	PONTELONGO
2663	PD	POZZONOVO
2664	PD	ROVOLON
2665	PD	SACCOLONGO
2666	PD	SAN PIETRO IN GU
2667	PD	SAN PIETRO VIMINARIO
2668	PD	SANT'ELENA
2669	PD	SANT'URBANO
2670	PD	STANGHELLA
2671	PD	TERRASSA PADOVANA
2672	PD	TRIBANO
2673	PD	URBANA
2674	PD	VEGGIANO
2675	PD	VESCOVANA
2676	PD	VIGHIZZOLO D'ESTE
2677	PD	VILLA ESTENSE
2678	PD	VO'
2679	RO	ARIANO NEL POLESINE
2680	RO	ARQUÀ POLESINE
2681	RO	BAGNOLO DI PO
2682	RO	BERGANTINO
2683	RO	BOSARO
2684	RO	CALTO
2685	RO	CANARO
2686	RO	CANDA
2687	RO	CASTELGUGLIELMO
2688	RO	CASTELMASSA
2689	RO	CASTELNOVO BARIANO
2690	RO	CENESELLI